

DECRETO PRESIDENZIALE 11 novembre 1999, n.
26
(G.U.R.S. 19 novembre 1999, n. 54)

Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998/1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visti gli artt. 14, lett. q), e 20 dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 19 giugno 1991, n. 38, recante "Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale";

Vista la legge regionale 12 novembre 1996, n. 41 ed, in particolare, l'art. 20;

Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 gennaio 1995, n. 11, recante "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale per il triennio 1994-96 - Recepimento dell'accordo sottoscritto il 30 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 1997, n. 38, recante "Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale con cui è stata prorogata al 31 dicembre 1997 la parte normativa emanata col citato D.P.R.S. 20 gennaio 1995, n. 11 e la parte economica per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1997";

Vista l'ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale concernente il personale regionale relativo al biennio economico 1998-1999 e quadriennio giuridico 1998-2001, aperto il 22 dicembre 1998 e sottoscritto in data 9 luglio 1999 dalla delegazione di parte pubblica e le OO.SS.: CISL-UIL - SADIRS - UGL-DIRSI-SIAD - CISAS - CISAL Sicilia - Federazione CISAL Dipendenti regionali - RDB;

Considerato che la Giunta regionale nella seduta del 10 agosto 1999 ha esaminato favorevolmente la suddetta ipotesi di accordo considerando però utili taluni aggiustamenti tecnici o legati a calcoli più puntuali;

Considerato che la Commissione legislativa permanente degli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana non ha espresso il proprio parere nei termini di cui all'art. 5 della legge regionale n. 38/91 per cui il suddetto parere deve intendersi acquisito;

Visto il verbale dell'8 ottobre 1999, nel quale le citate OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di accordo condividono gli aggiustamenti tecnici e legati a calcoli più puntuali proposti dall'Assessore regionale destinato alla Presidenza e ratificati dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 274 dell'11 ottobre 1999, con la quale la Giunta di Governo ha recepito le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo concernente il personale dell'Amministrazione regionale per il biennio economico 1998-1999 e per il quadriennio giuridico 1998-2001 integrate dagli aggiustamenti tecnici suddetti;

Visto il quadro degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali (allegato A);

Considerato che nel cap. 21262 per l'esercizio finanziario in corso è stata utilmente finanziata la somma di lire 36.000 milioni;

Vista l'ipotesi di accordo riformulata sulla base degli aggiustamenti tecnici ratificati dalla Giunta regionale e condivisi dalle stesse OO.SS. che hanno sottoscritto l'accordo;

Decreta:

Art. 1

Sono recepite le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo come di seguito riportato ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 38/91.

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

Art. 3

Disposizioni transitorie

Al personale assunto in vigore del D.P.Reg. n. 11 del 20 gennaio 1995 e del D.P.R.S. n. 38/97 e fino all'entrata in vigore del presente accordo, l'inquadramento nei ruoli della Regione Siciliana è regolato dalle disposizioni previste dall'art. 12

del D.P.R.S. n. 11/95, così come modificato dagli artt. 2 e 3 del D.P.R.S. n. 74/95.

Il nuovo trattamento economico decorre dalla data di pubblicazione del presente accordo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Ai soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 ed ai soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 79 collocati nei ruoli dell'Amministrazione regionale, anche in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 ottobre 1985, n. 39, il periodo di corso cui al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8 è valutato per intero ai fini del riconoscimento dei servizi operato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 15 giugno 1988.

Gli effetti economici di cui al comma precedente decorrono dall'1 novembre 1998.

Art. 8

Osservatorio regionale di vigilanza

Presso la Presidenza della Regione è costituito un Osservatorio regionale con compiti di vigilanza sulla applicazione delle vigenti normative contrattuali.

Esso è composto dall'Assessore alla Presidenza, dal Direttore al personale, dal Segretario generale, dal responsabile del CED della Presidenza, dal dirigente coordinatore dell'ufficio personale, da tre componenti nominati dall'Assessore e da quattro rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi della categoria dei dipendenti regionali.

Art. 9

Gestione del FES

Il Capo dell'Amministrazione, individuato dalla vigente normativa, delega la gestione delle quote del FES ai funzionari responsabili degli uffici centrali e periferici della Regione Siciliana.

Per la gestione delle quote del FES si individuano, quindi, le seguenti figure:

- il Direttore regionale per la quota relativa alla sede centrale;
- i responsabili degli uffici periferici della R.S.;

- i direttori dei musei, delle biblioteche e dei centri regionali;

- i direttori di direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciali;

- i responsabili degli uffici di protezione civile e del servizio idrografico regionale.

Il Capo dell'Amministrazione, in presenza di motivate e giustificate esigenze organizzative e priorità, può avocare a sé la gestione della quota FES dell'ufficio periferico.

Le risorse di cui sopra sono destinate prioritariamente a promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale e progettuale delle strutture degli uffici inserito in piani di lavoro o progetti di produttività obbligatori finalizzati al conseguimento di più elevata efficienza ed efficacia dei servizi istituzionali, valorizzando la capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza dell'Amministrazione e alla qualità del servizio reso.

I soggetti di cui al comma 1, responsabili della predisposizione, della gestione, del coordinamento e del raggiungimento dell'obiettivo dei rispettivi piani di lavoro, risponderanno al capo dell'Amministrazione circa l'andamento, il risultato e l'obiettivo raggiunto. Ai fini della corresponsione del compenso previsto, i responsabili del piano saranno valutati dalla Giunta regionale.

La risorsa FES come sopra individuata sarà, quindi, utilizzata dagli uffici regionali per finanziare progetti annuali, da predisporre, previa contrattazione decentrata, improrogabilmente entro il 31 maggio e resi esecutivi entro il 30 giugno di ogni anno e che dovranno prevedere termine entro il 30 maggio dell'anno successivo.

Art. 10

Osservatorio assessoriale

Presso la Presidenza della Regione e presso ciascun ramo dell'Amministrazione è istituito, con nomina assessoriale, un Osservatorio di valutazione e coordinamento.

I predetti Osservatori saranno composti dall'Assessore al ramo, dal Direttore o dai Direttori regionali del ramo, dal dirigente coordinatore dell'ufficio personale, dai capi degli uffici periferici interessati e dovrà essere garantita la partecipazione di quattro

rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello regionale dei dipendenti regionali. Detto Osservatorio verificherà l'aderenza dei progetti o piani di lavoro ai principi progettuali e gestionali contenuti nel presente accordo, rinviando all'ufficio proponente, entro 10 giorni dal ricevimento, per l'adeguamento a detti principi e, a consuntivo, i livelli delle variazioni di produttività del lavoro registrate dalle unità organizzative interne agli uffici regionali in periodi temporali definiti, non superiori ad un anno, relazionando al Capo dell'Amministrazione il grado di realizzazione degli obiettivi fissati dai programmi annuali.

I nuclei di valutazione già istituiti a norma della vigente normativa contrattuale sono aboliti.

Art. 15
Compenso per particolari posizioni di responsabilità

Per il Segretario generale, per i Direttori, per i responsabili degli uffici periferici non inferiori all'ambito provinciale (funzionari delegati), per i direttori dei musei, delle biblioteche dei centri regionali, per i responsabili delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale e per i responsabili degli uffici alla diretta dipendenza della Presidenza viene individuato, per la predisposizione (obbligatoria), la gestione dei piani di lavoro, un compenso revocabile di posizione di responsabilità, così come appresso specificato.

Un medesimo compenso viene riconosciuto anche, previa la loro individuazione in sede di contrattazione decentrata, ai dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro formalmente istituiti, ai responsabili di uffici periferici non assimilabili a quelli indicati al punto 3, ai responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti, per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro.

I criteri per l'attribuzione dei compensi di cui sopra saranno individuati ai sensi dell'art. 12 del presente contratto in sede di contrattazione decentrata.

Compensi revocabili:

- 1) Segretario generale L. 75.000.000 annue;
- 2) Direttore regionale L. 70.000.000 annue;
- 3) responsabili di uffici di livello provinciale, direttori di musei, biblioteche e centri regionali

e direttori delle direzioni e sezioni compartimentali a dimensione interprovinciale L. 35.000.000.

Compensi revocabili per le attività di supporto alla realizzazione dei piani di lavoro:

1) dirigenti coordinatori di gruppi di lavoro, ed uffici equivalenti, formalmente costituiti e dirigenti a capo degli uffici periferici non assimilabili a quelli di cui al punto 3 (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L. 15.000.000 a L. 25.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata);

2) responsabili di unità operative o servizi formalmente costituiti (da individuare in sede di contrattazione decentrata) da L. 10.000.000 a L. 15.000.000 (da stabilire in sede di contrattazione decentrata).

I suddetti compensi revocabili di particolare posizione di responsabilità sono onnicomprensivi di qualunque altra quota a carico del FES.

La erogazione dei compensi avverrà quanto all'80% in quota mensile e quanto al restante 20% a conclusione di verifiche trimestrali. Le assenze effettuate riducono in modo proporzionale i compensi previsti ad eccezione di quelle per malattia, maternità, congedo ordinario e per espletamento di attività sindacale.